

## ALLEGATO A

### INDICE

<b>1. DEFINIZIONI .....</b>	<b>1</b>
<b>2. DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA.....</b>	<b>2</b>
2.1 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LETAMI, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI.....	2
2.2 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI E DELLE ACQUE REFLUE.....	2
2.3 I DIVIETI TEMPORALI DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI.....	3
<b>3. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA.....</b>	<b>3</b>
<b>4. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO .....</b>	<b>5</b>
4.1 CRITERI GENERALI.....	5
4.2 CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI PALABILI.....	5
4.3 CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI.....	6
4.4 CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE REFLUE.....	7
<b>5. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER L'ACCUMULO TEMPORANEO DEI LETAMI .....</b>	<b>7</b>
<b>6. COMUNICAZIONI .....</b>	<b>7</b>
6.1 COMUNICAZIONE COMPLETA .....	7
6.2 COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA.....	8
<b>7. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) E PIANO DI FERTILIZZAZIONE (PDFA).....</b>	<b>8</b>
7.1 PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA).....	8
7.2 PIANO DI FERTILIZZAZIONE AZOTATA (PDFA).....	9
<b>8. REGISTRO AZIENDALE.....</b>	<b>9</b>
<b>9. TRASPORTO.....</b>	<b>9</b>
<b>10. CONTROLLI.....</b>	<b>10</b>

### SUBALLEGATI

SUBALLEGATO I  
SUBALLEGATO II  
SUBALLEGATO III  
SUBALLEGATO IV  
SUBALLEGATO V  
SUBALLEGATO VI  
SUBALLEGATO VII  
SUBALLEGATO VIII  
SUBALLEGATO IX  
SUBALLEGATO X

## 1. DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 74 del d.lgs. 152/2006, ai fini del presente programma s'intende per:

- a) "accumuli di letami": depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione agronomica, così come previsto dall'articolo 25 del decreto MiPAF;
- b) "platee esistenti", "contenitori esistenti" e "allevamenti esistenti": platee, contenitori e allevamenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente programma;
- c) "annata agraria": periodo di tempo che intercorre tra l'11 novembre di un anno ed il 10 novembre dell'anno successivo;
- d) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali, ad esempio, quelle dei suoli, gli avvicendamenti colturali, le tecniche colturali, le rese colturali, i dati meteorologici;
- e) "concimi azotati e ammendanti organici": concimi azotati e ammendanti organici di cui al d.lgs. 217/2006;
- f) "consistenza dell'allevamento": numero di capi mediamente presenti nell'allevamento e dichiarati dall'allevatore, considerati anche eventuali incrementi previsti;
- g) "corsi d'acqua superficiali": corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, riportati nel reticolo idrografico della Regione Lazio;
- h) "corsi d'acqua significativi": corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 236, del 2 aprile 2004;
- i) "azienda destinataria utilizzatrice": azienda che riceve gli effluenti di allevamento e le acque reflue, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli stessi sui terreni della propria azienda;
- l) "effluenti di allevamento palabili/non palabili" o "effluenti zootecnici palabili/non palabili" o "materiale palabile/non palabile" o "letami/liquami": miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni animali e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- m) "fanghi ex d.lgs. 99/1992": residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue, provenienti da insediamenti civili e produttivi, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
- n) "fertilizzante azotato": qualsiasi sostanza, naturale o di sintesi, contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture, compresi gli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, i fanghi, come definiti, nonché i fertilizzanti di cui al d.lgs. 217/2006;
- o) "fertirrigazione": applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
- p) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
  - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
  - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
  - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui al suballegato I tabella 3;
  - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche, se mescolate ai liquami definiti al presente punto e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto MiPAF; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III del medesimo decreto MiPAF;
- q) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
  - 2) le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno sia all'esterno dei ricoveri;
  - 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui al suballegato I, tabella 3;
  - 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.
- r) "lisciviazione": trasporto nel suolo di un soluto mediante l'acqua di percolazione;
- s) "percolazione": passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alla capacità di ritenzione idrica del terreno;
- t) "ruscellamento": movimento in superficie dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno;

- u) "stallatico": escrementi e/o urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, oppure guano, trattati/non trattati, come da regolamento (CE) n.1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) e successive modifiche;
- v) "stoccaggio": deposito di effluenti di allevamento palabili /non palabili nonché delle acque reflue;
- z) "trattamento": qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari.

## **2. DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA**

### **2.1 Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici**

1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato:

- a) entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- b) entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, individuati con D.G.R. n. 236 del 2 aprile 2004 e riportati nel suballegato VII;
- c) entro 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale, come definite dalla normativa vigente;
- e) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- g) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

2. Nelle fasce di divieto di cui al punto 1 lettere a), b) e c), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

3. L'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. Le disposizioni di cui al punto 1 lettere a), b) e c) non si applicano ai canali artificiali di esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

### **2.2 Divieti di utilizzazione dei liquami e delle acque reflue**

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, delle acque reflue, nonché dei fanghi ex d.lgs. 99/1992, è vietato:

- a) entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) entro 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- c) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale, come definite dalla normativa vigente;
- d) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- g) in prossimità di strade e di centri abitati, secondo le distanze indicate nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, fatte salve le disposizioni delle autorità competenti, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
- h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

- i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- l) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- m) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n.99/1992.

2. Nelle fasce di divieto di cui al punto 1 lettere a) e b), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

3. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%.

4. Le disposizioni di cui al punto 1 lettere a) e b), non si applicano ai canali artificiali di esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

### **2.3 I divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici**

1. Fatto salvo quanto previsto nel punto 2.2.1, lettera m), lo spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio. In particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici nonché per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende in attività alla data del 27 maggio 2006, data di entrata in vigore del decreto MiPAF, il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori prevista al punto 4.2.6;
- b) per i liquami ed i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatta salva la disposizione di cui al capitolo 3, punto 4, il divieto ha la durata di:
  - 1) 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente;
  - 2) 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.

### **3. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è consentita allo scopo di apportare al terreno sostanze nutritive e per l'effetto ammendante degli stessi, purché siano garantiti:

- a) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo nonché l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
- b) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche, con particolare riferimento alle norme di tutela dei corpi idrici.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse ed è consentita purché siano garantiti:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e successivi del d.lgs. 152/2006;
- b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- d) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
- e) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate;
- f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

3. Per le acque reflue si possono prevedere forme di utilizzo agronomico diverse da quelle fino ad ora considerate, quali la veicolazione di fertilizzanti.

4. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento le cui quantità di applicazione devono

tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs. 217/2006 e dalle acque reflue. La quantità di effluente viene calcolata sulla base dei valori del suballegato I, tabelle 1 e 2, o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nel suballegato stesso.

Le dosi di effluente di allevamento e delle acque reflue, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti organici, devono essere giustificate nel PUA, secondo quanto disciplinato all'articolo 5, comma 1, lettera a), e nel PDFA, secondo quanto disciplinato all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

5. Al fine di contenere le dispersioni di sostanze nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate debbono assicurare:

- a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi, ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono:
  - 1) la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione;
  - 2) il frazionamento della dose mediante più applicazioni ripetute nel corso dell'anno;
  - 3) il ricorso a mezzi di spandimento che minimizzino le emissioni di azoto nell'atmosfera;
- c) la corretta applicazione sul terreno, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti;
- d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione, tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
- f) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed al suballegato II.

6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o coperture vegetali, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

7. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e degli ammendanti organici, in relazione alle epoche di distribuzione ed alle quantità limite dei fertilizzanti azotati di sintesi, deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) distribuire l'azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni, al fine di ridurre al minimo le perdite di azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione;
- b) effettuare le concimazioni azotate soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina:
  - 1) su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
  - 2) con impiego di concimi con più elementi nutritivi; in questi casi la somministrazione di azoto in presemina non può essere superiore a 30 kg/ha;
- c) non sono comunque ammessi apporti in un'unica soluzione superiori a 100 kg/ha di azoto per le colture erbacee ed orticole ed a 60 kg/ha per le colture arboree.

8. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle aziende senza allevamento, in relazione alle dosi, deve essere effettuata in modo razionale secondo i seguenti criteri di riferimento, tenuto conto di quanto stabilisce il CBPA, nonché degli oneri connessi ai diversi criteri utilizzabili, e fermo restando quanto previsto al punto 4:

- a) per la concimazione di colture erbacee, foraggere, orticole e sementiere, gli apporti di azoto debbono tener conto delle asportazioni totali (asportazioni unitarie moltiplicate per la resa che ragionevolmente, in riferimento ai risultati produttivi conseguiti negli anni precedenti, si prevede di ottenere) e non debbono comunque superare una quantità massima per coltura o per avvicendamento, valutata in considerazione delle rese massime realmente ottenibili e/o da riscontri sperimentali;
- b) per la concimazione delle colture arboree, da frutto e per la vite, gli apporti di azoto debbono tener conto delle asportazioni totali, considerando anche una quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di base).

Le asportazioni unitarie di azoto di talune colture sono indicate nel suballegato III, tabella 1. Per le colture non riportate nella suddetta tabella, si tiene conto di quanto previsto nel CBPA in merito alle stime dei fabbisogni di azoto, come riportate nella Tabella 1 del CBPA stesso.

#### **4. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO**

##### **4.1 Criteri generali**

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. Nel suballegato I, tabella 3, è riportato in via esemplificativa, con riferimento agli effluenti di allevamento, l'elenco dei trattamenti funzionali a tale scopo; rendimenti diversi da quelli riportati nella citata tabella dovranno essere giustificati secondo le modalità precisate nel suballegato V relativamente alle attività di stoccaggio.

2. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di allevamento e alle acque reflue di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo, per la loro natura e/o concentrazione.

3. In relazione all'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento dei materiali palabili e non palabili nonché delle acque reflue è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle autorità competenti, e devono essere rispettate le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

4. Lo stoccaggio degli effluenti palabili e non palabili e delle acque reflue può essere effettuato solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) o ad opera dell'azienda di produzione di detti effluenti ed acque reflue affinché li utilizzi a fini agronomici sui propri terreni;
- b) oppure, in alternativa, può essere effettuato in azienda agricola non zootecnica affinché li utilizzi a fini agronomici, dopo il tempo di maturazione prescritto, sui propri terreni. In tale ipotesi devono essere rispettate le specifiche disposizioni in materia di trasporto, di cui al capitolo 9.

5. Per motivi igienico-sanitari, l'azienda agro-zootecnica che non produce sufficienti effluenti per le proprie necessità agronomiche può effettuare lo stoccaggio di effluenti di allevamento o di acque reflue provenienti da altre aziende, sempre a condizione che questi non siano sottoposti a misure restrittive di polizia veterinaria, solo in contenitori separati, in modo tale che la provenienza degli effluenti di allevamento e delle acque reflue sia sempre identificabile. In mancanza di tale condizione, è consentito esclusivamente ricevere effluenti già maturati e spanderli direttamente sul campo.

6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 24, commi 4 e 5, del decreto MiPAF.

##### **4.2 Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili**

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 5, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio, dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. La capacità di stoccaggio, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili si fa riferimento al suballegato I, tabella 1.

3. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui al suballegato I, tabella 1, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m<sup>3</sup>, al fine di ottenere la superficie in m<sup>2</sup> della platea:

- a) 2 per il letame;

- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per i letami e/o i materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

4. Le platee esistenti devono essere adeguate entro il 31 dicembre 2008.

5. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del punto 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette «fosse profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, di 0,30 m per le altre specie.

6. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per i contenitori in utilizzo alla data del 27 maggio 2006, data di entrata in vigore del decreto MiPAF, l'adeguamento deve avvenire entro il 27 maggio 2011.

#### **4.3 Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili**

1. Gli stoccaggi degli effluenti di allevamento non palabili, ovvero liquami, devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Devono essere escluse, attraverso opportune deviazioni, le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

2. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale, al fine di evitare percolazioni o dispersioni dei liquami stessi all'esterno.

3. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità  $K > 10^{-7}$  cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

4. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di azoto superiore a 6000 Kg /anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio è raccomandata la realizzazione di strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione dei liquami.

6. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

Per il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili si fa riferimento al suballegato I, tabella 1.

7. I contenitori esistenti devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2008.

8. In assenza degli assetti colturali di cui al punto 6 ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle ivi menzionate, si prescrive un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nel periodo di 150 giorni.

9. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

10. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai punti 6 e 8.

#### **4.4 Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue**

1. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue si fa riferimento a quanto previsto per gli effluenti zootecnici non palabili di cui al paragrafo 4.3 punti 1, 2, 3, 4, e 5, oltre a quanto di seguito indicato:

- a) i contenitori di stoccaggio, che devono essere a tenuta idraulica per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi, possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che li utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti;
- b) la durata degli stoccaggi deve tener conto del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture ed alla durata della stagione irrigua, nel rispetto di quanto previsto al capitolo 3 punto 4;
- c) i contenitori per lo stoccaggio devono essere dimensionati secondo le esigenze colturali ed avere capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio in considerazione al volume di acque reflue prodotte per un periodo minimo pari a 90 o 120 giorni secondo quanto previsto al paragrafo 2.3, punto 1, lettera b);
- d) l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento rispettano le normative e le disposizioni vigenti in materia e in ogni caso si fa riferimento a quanto riportato all'art. 13 del decreto MiPAF.

#### **5. PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER L'ACCUMULO TEMPORANEO DEI LETAMI**

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica, deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e deve rispettare i criteri di seguito indicati:

- a) la quantità dell'accumulo deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento;
- b) non è ammesso a distanza inferiore a 5 m dalle scoline, a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- c) è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi e non può essere ripetuto sulla stessa porzione di superficie agricola nell'ambito di una medesima annata agraria. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve le diverse disposizioni delle autorità sanitarie;
- d) deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa. Al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per:
  - 1) effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo;
  - 2) evitare infiltrazioni di acque meteoriche all'interno dell'accumulo stesso;
  - 3) prevedere un'adeguata impermeabilizzazione del suolo.

#### **6. COMUNICAZIONI**

##### **6.1 Comunicazione completa**

1. La comunicazione completa dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nonché dell'eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue, che deve essere consegnata direttamente al comune oppure spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, è soggetta, in relazione alla presenza di uno o più soggetti nelle diverse fasi dell'intero ciclo di utilizzazione agronomica, alle seguenti modalità:

- a) qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento,

nonché dell'eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue, sono effettuate da un unico soggetto, la comunicazione completa è redatta e trasmessa dal legale rappresentante dell'azienda e deve contenere almeno tutte le informazioni di cui al suballegato V, in relazione alle diverse attività di produzione, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici nonché dell'eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue.

Alla comunicazione, oltre al PUA di cui al paragrafo 7.1, deve essere allegata una planimetria catastale dell'intera azienda, in scala 1: 2.000 o di maggior dettaglio, che delimiti ed identifichi tutti gli appezzamenti nonché l'area o le aree aziendali omogenee. Nella comunicazione sono specificati gli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da evidenziare nella planimetria;

- b) qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento, nonché dell'eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue, sono effettuate da soggetti diversi, la redazione e la trasmissione della comunicazione è effettuata da ogni soggetto interessato ovvero:

- 1) dal rappresentante legale dell'azienda che produce o produce ed effettua lo stoccaggio di effluenti di allevamento, il quale trasmette al comune in cui ricade il centro aziendale le informazioni per le sole attività relative alla produzione ed allo stoccaggio e/o di trattamento di cui alla lettera A e B, ed eventualmente D, del suballegato V, indicando in maniera univoca l'azienda destinataria utilizzatrice degli effluenti, nonché delle eventuali acque reflue, che effettuerà lo spandimento;
- 2) dal rappresentante legale dell'azienda che effettua lo stoccaggio e lo spandimento o solo lo spandimento degli effluenti di allevamento, il quale trasmette le informazioni, rispettivamente, di cui alla lettera B e C, ed eventualmente D, del suballegato V.

Alla comunicazione, oltre al PUA di cui al paragrafo 7.1, deve essere allegata una planimetria catastale dell'intera azienda, in scala 1: 2.000 o di maggior dettaglio, che delimiti ed identifichi tutti gli appezzamenti nonché l'area o le aree aziendali omogenee. Nella comunicazione sono specificati gli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da evidenziare nella planimetria.

## **6.2 Comunicazione semplificata**

1. La comunicazione semplificata dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue, che deve essere o consegnata direttamente al comune oppure spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, è soggetta, in relazione alla presenza di uno o più soggetti nelle diverse fasi dell'intero ciclo di utilizzazione agronomica, alle seguenti modalità:

- a) qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue sono effettuate da un unico soggetto, la comunicazione semplificata è redatta e trasmessa dal legale rappresentante dell'azienda e deve contenere almeno tutte le informazioni di cui al suballegato VI in relazione alle diverse attività di produzione, stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue.

Alla comunicazione, oltre al PDFA, deve essere allegata una planimetria catastale dell'intera azienda, in scala 1: 2.000 o di maggior dettaglio, che delimiti ed identifichi tutti gli appezzamenti. Nella comunicazione devono essere specificati gli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue, da evidenziare nella planimetria;

- b) qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue, sono effettuate da soggetti diversi, la redazione e la trasmissione della comunicazione è effettuata da ogni soggetto interessato ovvero:

- 1) dal rappresentante legale dell'azienda che produce o produce ed effettua lo stoccaggio di effluenti di allevamento e/o delle acque reflue, il quale trasmette al comune in cui ricade il centro aziendale le informazioni per le sole attività relative alla produzione ed allo stoccaggio di cui alla lettera A e B del suballegato VI, indicando in maniera univoca l'azienda destinataria utilizzatrice degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue che effettuerà lo spandimento;
- 2) dal rappresentante legale dell'azienda che effettua lo stoccaggio e lo spandimento o solo lo spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue, il quale trasmette le informazioni di cui alla lettera B e/o C del suballegato VI.

Alla comunicazione, oltre al PDFA, deve essere allegata una planimetria catastale dell'intera azienda, in scala 1: 2.000 o di maggior dettaglio, che delimiti ed identifichi tutti gli appezzamenti. Nella comunicazione devono essere specificati gli appezzamenti oggetto di spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue, da evidenziare nella planimetria.

## **7. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) E PIANO DI FERTILIZZAZIONE (PDFA)**

### **7.1 Piano di utilizzazione agronomica (PUA)**

1. Il piano di utilizzazione agronomica (PUA) è redatto conformemente alle disposizioni di cui al suballegato IV.

2. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:

- a) alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno);
- b) all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
- c) all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue;
- d) all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152), da fertilizzanti di cui al d.lgs. n. 217/2006 e da fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992;
- e) all'azoto da deposizione atmosferica.

## **7.2 Piano di fertilizzazione azotata (PDFA)**

1. Il piano di fertilizzazione azotata (PDFA) deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) relativamente alla fertilizzazione azotata di colture erbacee, foraggere, orticole e sementiere, la stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali (asportazioni unitarie moltiplicate per la resa che ragionevolmente, in riferimento ai risultati produttivi conseguiti negli anni precedenti, si prevede di ottenere) e comunque entro una quantità massima per coltura o per avvicendamento, valutata in considerazione delle rese massime realmente ottenibili e da riscontri di campo e sperimentali;
- b) relativamente alla fertilizzazione azotata delle colture arboree da frutto e per la vite, la stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali e considerando una quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di base).

Le asportazioni unitarie di azoto delle diverse colture sono indicate nel suballegato III, tabella 1. Per colture non riportate nella tabella del suballegato III si tiene conto di quanto previsto nel CBPA in merito alle stime dei fabbisogni di azoto riportate nella Tabella 1 del Codice stesso.

2. Nel PDFA sono dichiarate le colture praticate (tipo e superficie) per ogni appezzamento della planimetria catastale citata.

## **8. REGISTRO AZIENDALE**

1. La vidimazione del registro è effettuata, a scelta dell'azienda, o presso il comune in cui risiede la sede aziendale oppure presso il comune nel quale ricade la maggior parte della superficie aziendale.

2. Nel registro aziendale sono annotate almeno le informazioni richieste nel suballegato VIII, entro i 15 giorni successivi all'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c).

3. Le informazioni registrate devono poter permettere, in particolare, i seguenti controlli:

- a) l'impiego prioritario degli effluenti zootecnici, ove disponibili;
- b) l'effettiva e reale utilizzazione agronomica delle quantità prodotte e stoccate di effluenti zootecnici e di acque reflue;
- c) la rispondenza degli avvicendamenti adottati.

4. Le aziende che curano la tenuta del registro aziendale, e non sono tenute alle comunicazioni di cui all'articolo 4, allegano al registro stesso una planimetria catastale dell'intera azienda, in scala 1:2000 o di maggior dettaglio, che delimiti ed identifichi tutti gli appezzamenti.

## **9. TRASPORTO**

1. Il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue può essere effettuato soltanto con mezzi idonei ad evitare fuoriuscite e inconvenienti igienico-sanitari.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, s'intende per corpo aziendale una porzione continua di terreno facente parte di un'unica azienda, non interrotto

da fattori di discontinuità quali strade, corsi d'acqua etc. Non costituiscono fattori tali da configurare l'esistenza di due o più corpi, piccoli canali, sentieri poderali, muriccioli, siepi, nonché aree di servizio delle coltivazioni. Il numero di corpi fa riferimento alla superficie totale dell'azienda.

3. Il documento di accompagnamento, contraddistinto da un codice alfanumerico progressivo, compilato e sottoscritto sia dal legale rappresentante dell'azienda produttrice, e cioè l'azienda da cui origina il materiale trasportato, sia dal trasportatore, deve essere redatto in quattro copie e contenere, in conformità al modulo di cui al suballegato IX, i seguenti elementi:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda produttrice e del legale rappresentante della stessa;
- b) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria utilizzatrice e del legale rappresentante della stessa;
- c) gli estremi della comunicazione, redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato;
- d) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportati;
- e) gli estremi identificativi del trasportatore;
- f) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- g) la data in cui viene effettuato il trasporto.

4. Una copia del documento di accompagnamento è trattenuta, alla partenza, dall'azienda produttrice del materiale trasportato, mentre le ulteriori copie, sottoscritte per ricevuta dall'azienda destinataria utilizzatrice, sono conservate da tutti i soggetti coinvolti, e cioè dall'azienda produttrice, dal trasportatore e dall'azienda destinataria utilizzatrice.

5. Il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue può essere effettuato solo successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 4.

## **10. CONTROLLI**

1. Il Comune competente riceve le comunicazioni di cui all'articolo 4 e ne controlla la corretta compilazione. In caso di documentazione incompleta e/o non correttamente compilata, ne richiede l'integrazione o la correzione, dando un termine tassativo per gli adempimenti richiesti. Trascorso il termine senza che l'integrazione o la correzione richiesta pervenga al comune, la comunicazione è ritenuta invalida.

2. Il Comune competente predispone un programma di controllo cartolare su almeno il 10 per cento delle comunicazioni ricevute nell'anno. I controlli dovranno riguardare tutta la documentazione richiesta e comportare la verifica delle superfici e dell'ubicazione dei terreni oggetto di spandimento, indicati nelle comunicazioni, affinché gli spandimenti stessi non risultino ripetuti in altre comunicazioni oltre i limiti ammessi.

3. Il Comune competente effettua altresì i controlli agronomici nelle aziende agricole su almeno il 4 per cento di quelle che hanno effettuato la comunicazione. Tali aziende sono oggetto di sopralluogo nei periodi ritenuti più opportuni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente programma e al fine di effettuare le analisi dei suoli interessati dallo spandimento per il controllo delle concentrazioni degli elementi di cui al comma 3, dell'articolo 30 del decreto MIPAF, secondo i limiti di accettabilità indicati nel suballegato X.

4. I controlli di cui al precedente punto 3, che comprendono anche la concimazione azotata delle aziende senza allevamento di cui al capitolo 3 punto 8, sono effettuati attraverso sopralluoghi sugli appezzamenti e riguardano in particolare:

- a) il rispetto dei divieti di cui al capitolo 2;
- b) il rispetto delle prescrizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica di cui al capitolo 3;
- c) il rispetto delle caratteristiche e del dimensionamento dei contenitori dello stoccaggio nonché la loro corretta ubicazione in base alla normativa vigente;
- d) la corrispondenza delle informazioni comunicate con i dati aziendali reali e l'attività effettivamente svolta, comprese le colture effettivamente praticate;
- e) l'effettiva e piena utilizzazione di tutta la superficie aziendale idonea allo spandimento, in particolare di quella ubicata ai margini dell'azienda e di quella messa a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
- f) le pratiche agronomiche seguite (tipologia e quantità di fertilizzanti azotati, modalità, mezzi e tempi di spandimento);
- g) la regolarità di tenuta dei registri e della documentazione prescritta.

5. Gli elenchi comunali di cui all'articolo 4, comma 4, devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la planimetria dell'azienda di cui al capitolo 6;
- c) la superficie totale aziendale, la superficie agricola utilizzata e oggetto di spandimento;
- d) l'ordinamento colturale;
- e) il tipo e la quantità di effluenti e/o acque reflue prodotti e/o utilizzati;
- f) i volumi di stoccaggio utilizzati;
- g) la tipologia di spandimento utilizzato.